



Comune di San Sebastiano Curone

Piazza Roma, 7 - 15056 ALESSANDRIA - tel, fax: 0131.786205

REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO

ART.1

Tipo di mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco e Nero che si svolge in San Sebastiano Curone (AL) la terza domenica di novembre;
2. La fiera è una manifestazione specializzata nella promozione e vendita di tartufo;
3. Nell'ambito della manifestazione si svolge attività di commercio su aree pubbliche in Via Lungo Musegla, Piazza Marconi (Trinità), Piazza Roma, Piazza Statuto, Largo Manzoni, Cortile Municipio, Via XX Settembre (Garibaldi), a carattere tematico quali:
 - Tartufo e prodotti collegati;
 - Agricoltura;
 - Prodotti tipici locali;
 - Prodotti biologici;
4. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della fiera è disciplinato dalla L.n.26/99, dal presente regolamento e dalle norme inserite in altri regolamenti di cui si renda necessario dare applicazione;
5. La partecipazione al mercato è consentita ai soli operatori e produttori su area pubblica che trattano le merceologie previste dal presente regolamento;
6. Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire tassativamente al Comune di San Sebastiano Curone (AL) entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno;
7. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a coloro a cui verrà accettata la domanda stessa, sarà recapitata comunicazione indicante il posteggio assegnato.

ART.2

Domande di concessione

1. Le domande di concessione alla partecipazione debbono essere presentate al comune di San Sebastiano Curone entro il termine citato nell'articolo 1 al punto 6. La data di presentazione ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, o dalla data del protocollo comunale. Alle domande deve essere allegata copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della misura camerale del registro ditta oppure da autocertificazione sostitutiva delle stesse cui si risponde legalmente;
2. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, saranno assegnati i posteggi, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di presenze in fiera;

- b) caratteristiche e qualità del prodotto reclamizzato o posto in vendita;
 - c) caratteristiche estetiche dello stand;
 - d) data d'inizio dell'attività specifica di commercio su aree pubbliche desumibile attraverso il registro delle ditte, mediante esibizione della misura camerale relativa all'azienda in essere;
3. La concessione del posteggio è riservata in via esclusiva alla valutazione insindacabile ed inappellabile del Comune che non sarà tenuto a nessun onere di motivazione;
 4. L'accettazione della domanda e l'ammissione alla Mostra Mercato si daranno per avvenuti con comunicazione scritta al richiedente di avvenuta assegnazione del posteggio.
 5. La rinuncia dovrà essere comunicata tramite raccomandata o inviata tramite fax

ART.3

Assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico (TOSAP) da erogare all'ente comunale e della quota di partecipazione dovuta all'ente;
2. Gli importi stabiliti come da articolo 4, dovranno essere versati tramite Conto Corrente Postale entro i 7 giorni antecedenti la giornata di fiera. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovrà esibire ricevuta dei versamenti debitamente effettuati pena l'esclusione;
3. I posteggi che risultassero non occupati alle ore 9 verranno concessi agli operatori eventualmente presenti che trattano merceologie consentite con le caratteristiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
4. L'assegnazione dei posteggi, la loro dimensione, la loro posizione ed il loro collocamento nelle varie aree vengono decisi insindacabilmente dal Comune di San Sebastiano Curone. Le preferenze espresse dall'espositore nella domanda di partecipazione, che comunque non vincolano il Comune, verranno prese in considerazione tenendo conto dell'interesse generale della Mostra Mercato e dell'indispensabile ripartizione per settori merceologici. Resta del pari riservata al Comune la facoltà di modificare l'ubicazione o la dimensione del posteggio già assegnato ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o esigenze organizzative. L'espositore rinuncia ad ogni pretesa derivante dall'eventuali modifiche.

ART.4

Canone di partecipazione alla fiera

Gli espositori partecipanti alla fiera sono tenuti a corrispondere al Comune previo rilascio di fattura il canone dovuto determinato come segue:

Settore alimentare

- 1) Stand di vendita tartufi: € 25,00 + iva per l'intera giornata;

ART.5

Orari

La fiera si svolge dalle ore 8 alle ore 18.

ART.6

Svolgimento del mercato

- 1) Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è a carico del concessionario. E' fatto divieto agli espositori dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione.
- 2) La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi numerati e assegnati nella prescritta concessione. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta che saranno loro indicati. E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno del mercato. E' vietato transitare con veicoli adibiti al trasporto di merci, ovvero entrare e uscire dalle aree mercatali durante gli orari di funzionamento del mercato.
- 3) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiudendoli in sacche da depositare al bordo del posteggio o in appositi contenitori.

ART.7

Sanzioni

- 1) Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino a un massimo di 5 edizioni, per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
 - b) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato;
 - c) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita;
 - d) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento.

ART.8

In caso di annullamento della fiera, la responsabilità dell'ente comunale è limitata al solo rimborso della tassa TOSAP anticipata dall'espositore. Nel caso d'interruzione per condizioni atmosferiche avverse o di sospensione della fiera dopo la sua apertura, all'espositore non compete alcun rimborso ne può far valere alcun diritto.

ART.9

Norme transitorie

Il Comune si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni che riterrà opportune per meglio regolare la mostra mercato e i servizi ad essa inerenti.